

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI
PRUDENZIALI DELLE BANCHE**

**DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI ATTIVITA'
DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE DELLE BANCHE E DEI
GRUPPI BANCARI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

Il presente documento contiene le modifiche alle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali delle banche - Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 e Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 - rese necessarie dalle modifiche apportate alla disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati ⁽¹⁾.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata npv@pec.bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Nazionale 91, 00184 ROMA.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito informatico della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (cfr. art. 6, co. 3 del [Regolamento del 24 marzo 2010](#)); generiche indicazioni di riservatezza non saranno considerate una richiesta di non divulgare i commenti.

Documento per la consultazione

DICEMBRE 2012

¹ Cfr. 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011 della Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo V.

1. Premessa

Nel mese di dicembre 2011 è stata emanata la normativa in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati.

Il presente documento riassume gli interventi necessari per introdurre nelle disposizioni segnaletiche delle banche gli schemi di rilevazione utilizzati a fini di vigilanza (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione della segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" e Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi").

2. Soggetti Collegati

L'introduzione di schemi segnaletici, ai sensi della Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo V, Sezione V, è resa necessaria a fini di vigilanza per la verifica e il monitoraggio: i) del rispetto dei limiti prudenziali per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati ii) dell'osservanza delle procedure deliberative, ivi incluso il ricorso alle procedure "semplificate" previste nell'ambito della nuova disciplina.

A tali fini, sono state introdotte 2 nuove Sezioni all'interno della Circolare n. 155, per disciplinare le segnalazioni su base individuale e consolidata.

La segnalazione su base individuale è articolata in 3 nuove aree informative al fine di raccogliere dati in merito alle: i) attività di rischio, ii) operazioni e iii) operazioni di maggiore rilevanza realizzate dagli intermediari con soggetti collegati.

La segnalazione su base consolidata, invece, si limita alle sole attività di rischio.

Gli schemi segnaletici riferiti alle attività di rischio e alle operazioni rilevanti sono richiesti con frequenza trimestrale, mentre per le informazioni relative alle operazioni con soggetti collegati è prevista una frequenza annuale. I termini di invio sono allineati a quelli delle altre sezioni della disciplina prudenziale.

Con l'occasione si forniscono alcuni chiarimenti di carattere generale in relazione a quesiti pervenuti.

- **BCC e banche di garanzia collettiva - fido massimo concedibile agli esponenti aziendali che siano anche soci:** qualora vi siano diverse esposizioni nei confronti degli esponenti aziendali che siano soci della banca, è stata chiarita la modalità di determinazione delle attività di rischio rilevanti ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dalla presente disciplina.
- **Tipologia parte correlata:** si chiarisce che l'esponente aziendale ricade solamente nella definizione di parte correlata non finanziaria.
- **Trattamento delle imprese di assicurazione e riassicurazione controllate:** ai fini del rispetto dei limiti prudenziali, le attività di rischio nei confronti di una pluralità di imprese di assicurazione e/o riassicurazione controllate dalla banca o dal gruppo bancario attraverso distinte catene di controllo debbono essere cumulate come attività nei confronti di un unico insieme di soggetti collegati - e, quindi, devono rientrare in un unico limite quantitativo (20% del patrimonio di vigilanza a livello consolidato) - qualora le stesse imprese siano considerate dall'autorità di vigilanza assicurativa come appartenenti a un unico "gruppo assicurativo" e come tali iscritte nel relativo albo.

3. Analisi di impatto della regolamentazione

Le presenti modifiche delle disposizioni segnaletiche sono state oggetto di analisi di impatto della regolamentazione, la cui relazione preliminare è parte integrante della presente consultazione ⁽²⁾.

Alla luce delle evidenze emerse in tale sede si ritiene opportuno procedere ad una quantificazione dei costi con riferimento a 2 opzioni normative: i) soglia di esenzione per le attività di rischio; ii) area informativa riferita alle operazioni.

Per la rilevazione quantitativa dei costi, gli intermediari sono invitati a compilare l'apposito file "questionario_monetizzazione_costi.xls" che accompagna il presente documento.

* * *

² Cfr. "AIR_segnaazione_soggetti_collegati.pdf".

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 (Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262) si prevede un periodo abbreviato per lo svolgimento della presente consultazione (45 giorni anziché 60), considerato che: i) la disciplina normativa di riferimento è stata oggetto di 2 consultazioni; ii) la disciplina segnaletica in esame è stata oggetto di analisi di impatto.

Le banche e i gruppi bancari applicheranno le nuove disposizioni a partire dalla segnalazione riferita alla data contabile del 31 dicembre 2012.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLE SEGNALAZIONI
SUL PATRIMONIO DI VIGILANZA
E SUI COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 13 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

13 – SOGGETTI COLLEGATI SU BASE INDIVIDUALE

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 13 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione: 13 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 13 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 4.

1.2. DEFINIZIONI

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 3.

1.3. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

La segnalazione su base individuale è costituita da 3 schemi informativi: i) attività di rischio; ii) operazioni; iii) operazioni rilevanti, verso soggetti collegati.

Con riferimento al primo e al terzo la periodicità è trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), mentre per il secondo, riferito alle “Operazioni” verso soggetti collegati, la periodicità è annuale (31 dicembre). La segnalazione è effettuata secondo le istruzioni riportate nella presente circolare.

I dati devono essere trasmessi secondo lo schema indicato nella sottosezione 13.2 della presente circolare, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 15 marzo e 15 settembre), quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente 25 aprile e 25 ottobre).

Nel caso di banche appartenenti a gruppi, la segnalazione è effettuata avendo a riferimento i soggetti collegati definiti a livello di gruppo bancario di appartenenza.

Le responsabilità per la correttezza del calcolo delle attività di rischio e delle operazioni (ivi incluse quelle rilevanti) e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.6 della sottosezione 1.1 della presente circolare.

1.5. ARROTONDAMENTI

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.7 della sottosezione 1.1 della presente circolare.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 13 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione: 13 – Soggetti Collegati

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

Sottosezione:

**2 – SCHEMA DI SEGNALAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI SU BASE
INDIVIDUALE**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 13 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 13 – Soggetti Collegati
 Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

SOGGETTI COLLEGATI

ATTIVITÀ DI RISCHIO	CODICE CENSITO PARTE CORRELATA	CODICE CENSITO SOGGETTO CONNESSO	TIPOLOGIA PARTE CORRELATA	TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO	TIPO IMPORTO
1. Banche non appartenenti a gruppi: Attività di rischio					
1.1 verso parti correlate non finanziarie (e relativi soggetti connessi)					
1.1.1 Soggette al limite del 5%	X	X	54-55	63-66/77	01/03
1.1.2 Soggette al limite del 7,5%	X	X	55-56	63-66/77	01/03
1.1.3 Soggette al limite del 15%	X	X	57	63-66/77	01/03
1.2 verso altre parti correlate (e relativi soggetti connessi)					
1.2.1 Soggette al limite del 7,5%	X	X	55	63-66/77	01/03
1.2.2 Soggette al limite del 10%	X	X	55-56	63-66/77	01/03
1.2.3 Soggette al limite del 20%	X	X	57	63-66/77	01/03
1.3 BCC e banche di garanzia collettiva: fido massimo concedibile	X	X	54	63-66/77	01
2. Banche appartenenti a gruppi: Attività di rischio	X	X	54-57	63-66/77	01/03

Sezione:	13 – Soggetti Collegati
Sottosezione:	2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

LEGENDA

Codice censito parte correlata/soggetto connesso: codice nominativo della parte correlata/soggetto connesso.

Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile “codice censito soggetto connesso” è segnalata con il valore 9999999999333 “non applicabile”. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.

TIPOLOGIA PARTE CORRELATA

- 54 = parte correlata – esponente aziendale
- 55 = parte correlata – partecipante
- 56 = parte correlata – altro soggetto con potere di nomina organi aziendali
- 57 = parte correlata – società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole

TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO

- 63 = soggetto connesso – società o impresa controllata
- 64 = soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo
- 65 = soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata
- 66 = soggetto connesso – altro
- 77 = non applicabile

TIPO IMPORTO:

- 01 = valore non ponderato
- 03 = valore ponderato

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 13 – Soggetti Collegati
 Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

OPERAZIONI	TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO	RILEVANZA	ORDINARIETA'	URGENZA	PARERE	DELIBERA QUADRO	INFRA- GRUPPO
1. Operazioni con parti correlate (e relativi soggetti connessi)							
1.1 esponente aziendale							
1.1.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.2 partecipante							
1.2.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.2.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.3 altro soggetto con potere di nomina organi aziendali							
1.3.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.3.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.4 società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole							
1.4.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDA

TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO:

- 63 = soggetto connesso – società o impresa controllata
- 64 = soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo
- 65 = soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata
- 66 = soggetto connesso – altro
- 77 = non applicabile

RILEVANZA:

- 1 = si
- 2 = no

ORDINARIETA':

- 1 = si
- 2 = no

URGENZA:

- 1 = si
- 2 = no

PARERE:

- 1 = si
- 2 = no
- 7 = non applicabile

DELIBERA QUADRO:

- 1 = si
- 2 = no

INFRA-GRUPPO:

- 1 = si
- 2 = no

Sezione: 13 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

Avvertenze

L'attributo "Parere" si riferisce al parere degli amministratori indipendenti.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 13 – Soggetti Collegati
 Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

OPERAZIONI RILEVANTI	CODICE CENSITO PARTE CORRELATA	CODICE CENSITO SOGGETTO CONNESSO	URGENZA	PARERE	DELIBERA QUADRO	INFRA-GRUPPO	CONDIZIONI DI MERCATO
1. Fattispecie di operazione							
1.1 acquisizione/cessione di partecipazioni in società terze							
1.1.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.2 altre compravendite							
1.2.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.2.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.3 finanziamenti							
1.3.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.3.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.4 prestazione/ricezione di servizi							
1.4.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.5 operazioni sul capitale							
1.5.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.5.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.6 altro							
1.6.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.6.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X

LEGENDA

Codice censito parte correlata/soggetto connesso: codice nominativo della parte correlata/soggetto connesso.

Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile “codice censito soggetto connesso” è segnalata con il valore 999999999333 “non applicabile”. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.

URGENZA:

1 = si

2 = no

PARERE:

1 = si

2 = no

7 = non applicabile

DELIBERA QUADRO:

1 = si

2 = no

INFRA-GRUPPO:

1 = si

2 = no

CONDIZIONI DI MERCATO

1 = si

2 = no

Sezione:	13 – Soggetti Collegati
Sottosezione:	2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

Avvertenze

Le sottovoci riferite al “numero operazioni” assumono valori diversi da “1” solo nel caso in cui la banca abbia realizzato 2 o più operazioni con la stessa parte correlata, e/o soggetto connesso, aventi stesse caratteristiche con riferimento sia alla fattispecie, sia agli attributi previsti dallo schema segnaletico.

Per il concetto di “operazione” si rimanda alla circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5; in particolare si fa presente che in caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario compiute nel periodo di riferimento, la banca procede a sommare i relativi importi e segnalarle come un’unica operazione.

L’attributo “Parere” si riferisce al parere degli amministratori indipendenti.

Sezione: 13 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 13 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

3.1. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

3.1.1 Disposizioni di comune applicazione

Si precisa che:

- le esposizioni “infragrappo” sono oggetto della presente segnalazione. A tali fini rileva quanto disciplinato nella Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione II, Paragrafo 2, quarto capoverso;
- nel caso di attività cointestate, dove non tutte le controparti soddisfano la definizione di soggetti collegati, l’esposizione è ricondotta per l’intero ammontare in capo alla controparte – soggetto collegato. Qualora la banca sia in grado di dimostrare che in base a specifiche previsioni contrattuali l’obbligazione massima assumibile dalla controparte – soggetto collegato risulti inferiore all’intero importo disponibile, la banca segnalante può utilizzare tale minore importo;
- le esposizioni classificate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza sono quantificate sommando alla posizione netta lunga ⁽¹⁾, il rischio di regolamento e di controparte riferito a tali posizioni.

3.1.2 Attività di rischio

Sono ricondotte nel presente schema le esposizioni complessive in essere verso soggetti collegati alla data di riferimento, che eccedono il minore tra i seguenti importi: i) 250.000 euro, ii) il 2% del patrimonio di vigilanza individuale rilevante ai fini della presente disciplina. A tali fini rileva il tipo importo 1 “valore non ponderato” ⁽²⁾.

Per ciascun codice censito, sia parte correlata sia soggetto connesso, la segnalazione viene effettuata sommando il complesso delle attività di rischio a questo riferite. Resta fermo che il rispetto del limite è da applicarsi a livello di soggetto collegato come disciplinato dalla circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, in particolare alla Sezione II. A tali fini rileva il tipo importo 3 “valore ponderato”.

Sono previsti gli attributi informativi “tipologia parte correlata” e “tipologia soggetto connesso” che identificano rispettivamente la categoria di parte correlata e dell’eventuale soggetto a questa connesso.

Si precisa che, qualora una banca o un gruppo bancario abbia attività di rischio nei confronti di più imprese di assicurazione e/o di riassicurazione controllate, tali posizioni sono cumulate tra loro al fine del rispetto dei limiti alle attività di rischio qualora le stesse imprese siano considerate dall’autorità di vigilanza assicurativa come facenti parte di un medesimo gruppo assicurativo e come tali iscritte nel relativo albo. In tal caso, l’esposizione complessiva è ricondotta alla società capogruppo del gruppo assicurativo (“parte correlata”), le altre componenti sono segnalate come soggetti connessi con attributo “tipologia soggetto connesso” pari a 66 “soggetto connesso – altro”.

⁽¹⁾ Cfr. Circolare 263, Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, paragrafo 3.

⁽²⁾ Per valore non ponderato si intende il valore dell’esposizione originaria prima degli eventuali effetti delle tecniche di CRM ammesse dalla presente disciplina.

1. Banche non appartenenti a gruppi: Attività di rischio verso parti correlate non finanziarie (e relativi soggetti connessi)

Le BCC e le banche di garanzia collettiva riconducono nella presente voce le esposizioni non incluse nell'ammontare di fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio (cfr. infra paragrafo 3).

Si precisa che le percentuali sotto esposte si riferiscono al patrimonio di vigilanza individuale rilevante ai fini della presente disciplina.

Cfr. Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 3 e Sezione II.

1.1 Soggette al limite del 5%

1.2 Soggette al limite del 7,5%

1.3 Soggette al limite del 15%

2 Banche non appartenenti a gruppi: Attività di rischio verso altre parti correlate (e relativi soggetti connessi)

Le BCC e le banche di garanzia collettiva riconducono nella presente voce le esposizioni non incluse nell'ammontare di fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio (cfr. infra paragrafo 3).

Cfr. Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 3 e Sezione II.

2.1 Soggette al limite del 7,5%

2.2 Soggette al limite del 10%

2.3 Soggette al limite del 20%

3. Banche non appartenenti a gruppi: Attività di rischio - BCC e banche di garanzia collettiva: fido massimo concedibile

Le BCC e le banche di garanzia collettiva riconducono nella presente voce l'ammontare di fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio ai sensi della Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione II, paragrafo 4. Le posizioni incluse entro tale soglia non sono considerate ai fini dei limiti alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati ai sensi della citata normativa.

Qualora vi siano diverse posizioni nei confronti del medesimo socio, per determinare quali rientrino nella soglia in deroga di cui alla presente voce, è necessario ordinarle in modo crescente per rischiosità. Ne consegue che le posizioni cui sarebbe assegnato un fattore di ponderazione minore ai sensi della circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione II, paragrafo 2 sono le prime ad essere ricondotte all'interno della soglia di esenzione.

4. Banche appartenenti a gruppi: Attività di rischio

Le banche appartenenti a gruppi riconducono nella presente voce le attività di rischio soggetto al limite del 20% del patrimonio di vigilanza individuale rilevante a questi fini, ai sensi della Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo V, Sezione II.

ESEMPIO A

Si ipotizzi un'attività di rischio nei confronti dell'esponente aziendale "E" (parte correlata non finanziaria) di ammontare pari a 100, con ponderazione pari al 100%. In tale situazione, occorre segnalare le seguenti informazioni:

- voce 1.1.1, codice censito parte correlata "E", codice censito soggetto connesso "999999999333", tipologia parte correlata 54, tipologia soggetto connesso 77, tipo importo 01, ammontare 100;
- voce 1.1.1, codice censito parte correlata "E", codice censito soggetto connesso "999999999333", tipologia parte correlata 54, tipologia soggetto connesso 77, tipo importo 03, ammontare 100.

ESEMPIO B

Si ipotizzi un'attività di rischio nei confronti di una SIM "S" controllata dall'esponente aziendale "E" (soggetto connesso con parte correlata non finanziaria) di ammontare pari a 50, con ponderazione pari allo 0%. In tale situazione, occorre segnalare le seguenti informazioni:

- voce 1.1.1, codice censito parte correlata "E", codice censito soggetto connesso "S", tipologia parte correlata 54, tipologia soggetto connesso 63, tipo importo 01, ammontare 50.

ESEMPIO C

Si ipotizzi che la banca "X" abbia due attività di rischio nei confronti di due imprese assicurative "A" e "B" entrambe oggetto di controllo da parte della banca segnalante (parte correlata finanziaria soggetta al limite del 20%), rispettivamente per un importo pari a 100 e 50. In entrambi i casi i fattori di ponderazione sono pari al 100%. Si ipotizzi inoltre che la banca "X" identifichi l'impresa assicurativa "A" come parte correlata. In tal caso occorre segnalare le seguenti informazioni:

- voce 1.2.3, codice censito parte correlata "A", codice censito soggetto connesso "999999999333", tipologia parte correlata 57, tipologia soggetto connesso 77, tipo importo 01, ammontare 100;
- voce 1.2.3, codice censito parte correlata "A", codice censito soggetto connesso "999999999333", tipologia parte correlata 57, tipologia soggetto connesso 77, tipo importo 03, ammontare 100;

Sezione:	13 – Soggetti Collegati
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- voce 1.2.3, codice censito parte correlata “A”, codice censito soggetto connesso “B”, tipologia parte correlata 57, tipologia soggetto connesso 66, tipo importo 01, ammontare 50;
- voce 1.2.3, codice censito parte correlata “A”, codice censito soggetto connesso “B”, tipologia parte correlata 57, tipologia soggetto connesso 66, tipo importo 03, ammontare 50.

L’importo da considerare ai fini del rispetto del limite prudenziale del 20% del patrimonio di vigilanza rilevante (individuale o consolidato) è pari a 150 (100 + 50).

3.1.3 Operazioni

Sono ricondotte nel presente schema tutte le operazioni di importo non esiguo ai sensi della circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione III, paragrafo 3.7.1, effettuate nel periodo di riferimento ⁽¹⁾ anche se alla data di riferimento della segnalazione tali rapporti dovessero essere cessati.

Sono previsti 7 attributi informativi: tipologia soggetto connesso, rilevanza, operatività, urgenza, parere (degli amministratori indipendenti), delibera quadro e infra-gruppo, per la definizione dei quali si fa riferimento alla circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 3 e Sezione III, paragrafo 3.

L’ammontare è definito utilizzando le regole di calcolo disciplinate nella circolare n.263, Titolo V, Capitolo 5, Allegato B.

1. Operazioni con parti correlate (e relativi soggetti connessi)

Cfr. circolare n. 263, Titolo V, Capitolo V, Sezione I, paragrafo 3. Ogni voce è distinta in 2 sottovoci: ammontare e numero operazioni.

1.1 Esponente aziendale

1.2 Partecipante

1.3 Altro soggetto con potere di nomina organi di gestione/supervisione

1.4 Società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole

3.1.4 Operazioni Rilevanti

Sono segnalate tutte le esposizioni rilevanti ai sensi della circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 3, effettuate nel periodo di riferimento ⁽²⁾ anche se alla data di riferimento della segnalazione tali rapporti dovessero essere cessati.

⁽¹⁾ A titolo esemplificativo, con riferimento alla segnalazione annuale del 31 dicembre T il periodo di riferimento è dal 1 gennaio T al 31 dicembre T.

⁽²⁾ A titolo esemplificativo, con riferimento alla segnalazione trimestrale del 31 dicembre T il periodo di riferimento è dal 1 ottobre T al 31 dicembre T.

Sono previsti altri 7 attributi informativi: codice censito parte correlata, codice censito soggetto connesso, urgenza, parere (amministratori indipendenti), delibera quadro, infra-gruppo e condizioni di mercato, per la definizione dei quali si fa riferimento alla circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione III, paragrafo 3.

L'ammontare è definito utilizzando le regole di calcolo disciplinate nella circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Allegato B.

1. Fattispecie di operazione

Ogni voce è distinta in 2 sottovoci: ammontare e numero operazioni.

1.1 Acquisizione/cessione di partecipazioni in società terze

1.2 Altre compravendite

A titolo esemplificativo sono qui ricondotte operazioni di compravendita su immobili.

1.3 Finanziamenti

1.4 Prestazione/ricezione di servizi

Ad esempio sono ricondotte in questa sottovoce operazioni di consulenza e contratti di fornitura servizi.

1.5 Operazioni sul capitale

Sono, tra l'altro, incluse le operazioni su propri strumenti di capitale.

1.6 Altro

Vengono ricondotte nella presente le operazioni non classificabili dalla sottovoce 1.1 alla 1.5 come, ad esempio, le operazioni di finanza straordinaria (fusioni e scissioni) nonché le operazioni su beni immateriali (ad esempio software).

Sezione: 14 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Sezione:

14 – SOGGETTI COLLEGATI SU BASE CONSOLIDATA

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 14 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Sezione: 14 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 14 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Per l'ambito di applicazione della normativa si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.1 della sottosezione 13.1 della presente circolare.

1.2. DEFINIZIONI

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 3.

1.3 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati riguardanti le attività di rischio verso soggetti collegati devono essere trasmessi con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) dalla banca o dalla società finanziaria capogruppo del gruppo bancario o del gruppo sub-consolidante, o dall'impresa di riferimento o dalla singola banca secondo lo schema indicato nella sottosezione 14.2, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Le segnalazioni consolidate relative al 31 dicembre e al 30 giugno vanno trasmesse entro il 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente, 15 marzo e 15 settembre), quelle relative al 31 marzo e al 30 settembre entro il 25 del secondo mese successivo a quello di riferimento (rispettivamente 25 maggio e 25 novembre).

Per quanto non diversamente disciplinato occorre adottare le medesime regole fissate per la segnalazione dei soggetti collegati su base individuale.

1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.5. della sottosezione 2.1 della presente circolare.

1.5. ARROTONDAMENTI

Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.6. della sottosezione 2.1 della presente circolare.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 14 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Sezione: 14 – Soggetti Collegati

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base consolidata

Sottosezione:

2 – SCHEMA DI SEGNALAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI SU BASE CONSOLIDATA

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 14 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base consolidata

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 14 – Soggetti Collegati
 Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base consolidata

SOGGETTI COLLEGATI

ATTIVITÀ DI RISCHIO	CODICE CENSITO PARTE CORRELATA	CODICE CENSITO SOGGETTO CONNESSO	TIPOLOGIA PARTE CORRELATA	TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO	TIPO IMPORTO
1. Attività di rischio					
1.1 verso parti correlate non finanziarie (e relativi soggetti connessi)					
1.1.1 Soggette al limite del 5%	X	X	54-55	63-66/77	01/03
1.1.2 Soggette al limite del 7,5%	X	X	55-56	63-66/77	01/03
1.1.3 Soggette al limite del 15%	X	X	57	63-66/77	01/03
1.2 verso altre parti correlate (e relativi soggetti connessi)					
1.2.1 Soggette al limite del 7,5%	X	X	55	63-66/77	01/03
1.2.2 Soggette al limite del 10%	X	X	55-56	63-66/77	01/03
1.2.3 Soggette al limite del 20%	X	X	57	63-66/77	01/03
1.3 BCC e banche di garanzia collettiva: fido massimo concedibile	X	X	54	63-66/77	01

Sezione:	14 – Soggetti Collegati
Sottosezione:	2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base consolidata

LEGENDA

Codice censito parte correlata/soggetto connesso: codice nominativo della parte correlata/soggetto connesso.

Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile “codice censito soggetto connesso” è segnalata con il valore 999999999333 “non applicabile”. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.

TIPOLOGIA PARTE CORRELATA

- 54 = parte correlata – esponente aziendale
- 55 = parte correlata – partecipante
- 56 = parte correlata – altro soggetto con potere di nomina organi aziendali
- 57 = parte correlata – società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole

TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO

- 63 = soggetto connesso – società o impresa controllata
- 64 = soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo
- 65 = soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata
- 66 = soggetto connesso – altro
- 77 = non applicabile

TIPO IMPORTO:

- 01 = valore non ponderato
- 03 = valore ponderato

Sezione: 14 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 14 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sezione:	14 – Soggetti Collegati
Sottosezione:	3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

3.1. AVVERTENZE

Per quanto non diversamente disciplinato occorre adottare le medesime istruzioni fissate per la segnalazione su base individuale.

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Sezione: 14 – Soggetti Collegati
Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione
